



# **COMUNE DI SORSO**

**Provincia di Sassari**

ORDINANZA N. 2 DEL 02/03/2020

**OGGETTO: NUOVE MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 (CORONA VIRUS).**

## **IL SINDACO**

**VISTO** il DPCM del 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021».”

**VISTO** il DECRETO-LEGGE n. 2 del 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”.

**VISTO** il DECRETO-LEGGE 12 febbraio 2021, n. 12 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTO** il DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2021, n. 15 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021 recante “Misure di contenimento del contagio nella Regione Sardegna”;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna N. 4 del 28 Febbraio 2021 recante “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

**VISTO** il Decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020, così come modificato dal Decreto

Legge 30 Luglio 2020 n. 83, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25 marzo 2020 recante “Misure Urgenti per evitare la diffusione del COVID-19”, che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

**VISTO** l'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

**TENUTO CONTO** del Decreto-Legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**RICHIAMATE** le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**RILEVATO** che per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e altresì a tutela della cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo azioni incisive volte a limitare i contatti tra le persone fisiche;

**TENUTO CONTO** della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

**VISTO** l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

**VISTA** la legge 689/1981;

**RICHIAMATO** il D. Lgs n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

**RITENUTO** utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Sorso;

## **ORDINA**

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 è fatto obbligo sull'intero territorio comunale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

L'obbligo pertanto di indossare la mascherina protettiva delle vie respiratorie vige sempre nelle strade, piazze o altri luoghi pubblici frequentati da altri utenti in quanto nella suddetta circostanza non vi è alcuna certezza di preservare in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto alle persone non conviventi.

La mascherina deve essere indossata correttamente, ovvero deve coprire l'intera parte del viso che va dal mento sino al di sopra del naso. Indossare irregolarmente la mascherina, come ad esempio tenendola sotto il mento equivale a non indossarla e configura inottemperanza alle prescrizioni imposte per contenere il diffondersi dell'emergenza epidemiologica. Resta inteso che è vietata qualsivoglia forma di assembramento, anche se si utilizza un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, e che deve essere sempre costantemente assicurata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Sono esclusi dall'obbligo di indossare i suddetti dispositivi:

- a) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- b) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- c) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

2. Dalle ore 23.30 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti in tutto il territorio comunale esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero da motivi di salute. È fatto divieto pertanto di circolare e/o sostare al di fuori della propria residenza e/o domicilio dalle ore 23.30 di ciascun giorno fino alle ore 5.00 del successivo. Restano ferme le cause esimenti già previste dalla vigente normativa nazionale per le zone c.d. "gialle".
3. Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite in tutto il territorio comunale dalle ore 5:00 sino alle ore 23.00 e il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
4. L'attività di bar, pub, caffetterie ed assimilabili, sono consentite in tutto il territorio comunale dalle ore 5:00 sino alle ore 21.00 e il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.
5. I gestori dei servizi di ristorazione, bar, pub, caffetterie ed assimilabili, devono assicurare che i clienti seduti ai tavoli, all'interno come all'esterno del locale, mantengano tra loro il distanziamento interpersonale di non meno di un metro, sia tra i clienti seduti allo stesso tavolo, se non abitualmente conviventi, sia nei confronti dei clienti seduti nei tavoli circostanti e che tutti indossino i dispositivi di protezione delle vie respiratorie a eccezione del momento in cui consumano alimenti o bevande. Le medesime disposizioni in merito al distanziamento interpersonale e all'obbligo di indossare le protezioni delle vie respiratorie valgono anche per i clienti che stazionano in piedi in prossimità dei tavoli o dei banconi di mescita.

6. In tutto il territorio comunale sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
7. È vietato su tutte le strade e le aree pubbliche presenti nel centro urbano di Sorso consumare bevande alcoliche al di fuori dell'area di vendita e somministrazione esterna dei pubblici esercizi, quindi al di fuori dei plateatici e del suolo pubblico concessi ai locali.
8. È fatto obbligo per i gestori dei distributori automatici self-service di inibire nei medesimi la possibilità di acquisto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21:00 alle ore 05:00.

### **FORTEMENTE RACCOMANDA**

1. A tutela della propria e della altrui salute, poiché è ormai acclarato come sostare a lungo in spazi chiusi, ancor più se non adeguatamente arieggiati e di ridotte dimensioni, alla presenza di soggetti positivi al Covid\_19 comporti comunque, pur garantendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro e il corretto uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, rischio di contagio a causa dell'esposizione a concentrazioni di aerosol potenzialmente infettivo:
  - a) **di evitare il permanere in ambienti al chiuso, sia pubblici che privati, alla presenza di persone non conviventi oltre il tempo strettamente necessario a portare a compimento la propria attività lavorativa o altre attività indispensabili, indifferibili ed urgenti;**
  - b) **con riguardo alle abitazioni private di evitare altresì ogni prolungata forma di riunione sociale o conviviale con persone non conviventi, siano anche familiari o amici.**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 14 gennaio 2021 e all'Ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna N. 4 del 28 Febbraio 2021.

Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dalla sua pubblicazione e fino al 15 marzo 2021, salvo ulteriori diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del virus.

Si demanda alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Sorso e ne è data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune [www.comune.sorso.ss.it](http://www.comune.sorso.ss.it);

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T. A. R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della

presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

La presente ordinanza è notificata a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Sassari;
- Servizio Polizia Locale del Comune di Sorso;
- Servizio Ambiente del Comune di Sorso;
- Comando Stazione Carabinieri di Sorso;
- Ai gestori dei distributori automatici self-service di bibite.

Sorso, li 02/03/2021

**IL SINDACO**

Dott . Fabrizio Demelas

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.